

La nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002

Mauro Sanna

Ai fini dell'applicazione della nuova classificazione dei rifiuti, introdotta dalla Decisione 2001/118/CE e successive modificazioni ed integrazioni, appare di particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione del 30.5.2002 n. 5300/02 imputato Parodi, (parti della quale si riportano qui di seguito in corsivo) in cui viene sottolineato come la nuova classificazione dei rifiuti, lungi dal basarsi esclusivamente sul criterio dell'analisi dei rifiuti continua a basarsi anche sulla origine degli stessi.

La classificazione di un rifiuto come pericoloso non è perciò funzione solo della concentrazione delle sostanze pericolose in esso presenti, che è solo una delle condizioni per cui un rifiuto può essere classificato come pericoloso, ma si basa anche sul fatto che esso possieda di una delle caratteristiche di pericolo prevista dall'allegato III alla direttiva 91/689/CE ed alla decisione 94/904/CE.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, infatti, i rifiuti, che erano stati gestiti come rifiuti speciali recuperabili, erano invece stati classificati dal perito, in sede di giudizio, come pericolosi ed *“erano stati ritenuti tali, indipendentemente dalla considerazione dell'effettiva concentrazione dei metalli pesanti ed in base ad una classificazione del rifiuto con altro codice CER ritenuto più corretto”*.

Diversamente il ricorrente evidenziava come *“il principio della concentrazione limite di un fattore di pericolo è comune a tutta la legislazione ambientale e si rinviene pure in materia di rifiuti ed in particolare di quelli pericolosi in base alla normativa comunitaria, in virtù della quale occorre interpretare quella nazionale qualora non sia chiara o possa aver violato la legge di delega*.

Rilevava, inoltre, che nel caso di specie non è in questione la circostanza della dimostrazione della non pericolosità dei rifiuti contenenti metalli pesanti (cod. C.E.R. 06 05 04), bensì l'erronea attribuzione di quel codice a rifiuti classificati dal produttore con codici C.E.R. non pericolosi e ricondotti dai giudici di merito a quello da considerare pericoloso sulla base della presenza al loro interno di elementi tossici e nocivi che non hanno mai superato i livelli di concentrazione limite richiesti dalla legislazione comunitaria e, comunque, dal nuovo codice C.E.R. in vigore dall'1 gennaio 2002, secondo quanto stabilito dalla “direttiva” del Ministero dell'Ambiente d'intesa con i ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e sociali del 9 aprile 2002 in base alle decisioni della Commissione C.E. n. 532 del 2000 e n.n. 118, 119 e 573 del 2001”.

La Suprema Corte, ricordava che la direttiva 91/689/CE *“all'articolo 1 quarto comma, prima alinea, stabilisce che “ai fini della presente direttiva, si intende per rifiuti pericolosi, i rifiuti precisati in*

un elenco da stabilirsi conformemente alle procedure previste dall'articolo 18 della direttiva 75/44/CEE e basato sugli allegati I e II", contenuti nella direttiva del 1991, precisa che "tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente (sottolineatura dell'estensore) dei valori limite di concentrazione".

In conseguenza di ciò "il rifiuto espressamente collocato nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni era da qualificare pericoloso senza necessità di alcuna dimostrazione sia positiva, per confermare la natura, sia negativa per smentirla, mentre non era possibile al giudice penale italiano inserire nell'elenco nuovi rifiuti da qualificare come pericolosi, nonostante ne sussistessero le caratteristiche di cui all'allegato I, che ha recepito l'allegato III della direttiva 91/689/CEE, come integrato dalla decisione comunitaria 94/904/CE, citate, senza attuare la procedura ex articolo 18 dir. 75/445/CEE.

*La situazione si è venuta mutando a seguito dell'introduzione del nuovo C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti) con la decisione del 3 maggio 2000 n. 532, modificata con la decisione del 22 gennaio 2001 n. 2001/118/CE e successivamente rettificata con la decisione n. 573 del 2001, in vigore dal primo gennaio 2002, giacchè, con il c.d. nuovo C.E.R., appare sorpassato, **solo parzialmente**, il criterio dell'origine-provenienza, precedentemente vigente, già ritenuto dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza del 2000 (Corte di Giustizia, sez. VI del 22 giugno 2000) come "non .. indispensabile ai fine della classificazione del rifiuto stesso come pericoloso", ma soprattutto si ritorna ad un sistema che predilige l'indagine chimica e stabilisce per alcuni rifiuti il riferimento a concentrazioni limite, riportate nell'articolo 2 della decisione 2000/532/CE come modificata dall'articolo dell'altra 2001/118/CE".*

Il rifiuto oggetto della sentenza è quello indicato con il codice C.E.R. 06 04 05: rifiuti contenenti altri metalli pesanti, cioè un rifiuto contenente metalli pesanti che in base al punto 5 dell'allegato alla decisione 2001/118/CE "sono distinti dalle sostanze pericolose", qualsiasi analisi ermeneutica si segua, nelle voci in cui sono previsti i primi e non vi è quella speculare non si deve considerare alcuna concentrazione limite, sicchè vige il precedente sistema, fondato sulla natura e provenienza del rifiuto pericoloso".

Il punto 5 prevede infatti che "per sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose".

Secondo la Suprema Corte, *“in tal caso, non rileva che sia sotto il vigore del precedente allegato D sia con il nuovo elenco dei rifiuti di cui alle delibere della Commissione CE del 2000 e del 2001, varie volte indicate, si sarebbe in presenza di rifiuti pericolosi, sicchè non è ammessa alcuna prova contraria tesa a dimostrare l’insussistenza delle caratteristiche di pericolosità ed, “ex adverso”, non è consentito al giudice penale considerare pericolosi alcuni rifiuti non classificati come tali nell’allegato D del D.Lgs. n. 22 del 1997 o nel nuovo C.E.R., in quanto non si tratta di “creare” un nuovo rifiuto da definire pericoloso (situazione riscontrata nella fattispecie decisa da Cass. Sez. III 28 ottobre 1997, Aprà e sottoposta all’esame della Corte di Giustizia CEE dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, e decisa con la citata sentenza sez. VI 22 giugno 2000”*.

“La presenza di metalli pesanti da sola farebbe includere il rifiuto in quelli pericolosi, giacchè in questo caso non è prevista alcuna concentrazione limite, ma solo la presenza di una delle caratteristiche dell’allegato III alla direttiva 91/689/CE ed alla decisione 94/904/CE”.

“Peraltro, nella fattispecie in esame, i rifiuti sono stati classificati, dopo l’effettuazione dell’analisi e della perizia, con il codice 06 04 05, poiché contenevano metalli pesanti, e sono stati ritenuti pericolosi, indipendentemente dalla concentrazione limite, la quale è diversa dalle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE, recepito nell’allegato I del D.Lgs. n. 22 del 1997 e richiamato ora pure dal nuovo C.E.R., che li ritiene tali senza alcun riferimento a voci specchio, ma alla presenza di metalli pesanti, non costituenti neppure “sostanze pericolose” ai sensi del punto sei dell’introduzione, contenuta nell’allegato alle delibere della Commissione CE del 2000 e del 2001 citate”.

D’altra parte, secondo quanto indicato al punto 6 dell’allegato alla Decisione CE citato oltre che per i metalli pesanti, che come sopra evidenziato, sono distinti dalla Suprema Corte, dalle altre “sostanze pericolose”, anche per queste per stabilire se un rifiuto è da classificare come pericoloso o meno non sempre sarà possibile ricorrere all’analisi ed alla conseguente comparazione con le concentrazioni limite fissate dall’articolo 1 della decisione.

Anche al punto 6 dell’introduzione dell’allegato A della direttiva ministeriale 9 aprile 2000 contenete “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti”, precisa infatti che “se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio.

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4.

La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto”.

Sulla base di quanto previsto sia dal punto 6 dell'introduzione all'allegato A della Direttiva Ministeriale che dal punto 6 della Decisione CE, si può però ipotizzare che i “metalli pesanti” previsto dal punto 5 dell'allegato, potrebbero essere considerati anche una parte delle “sostanze pericolose” è quindi quanto contenuto al punto 5 è solo una specificazione di ciò che deve intendersi per metallo pesante.

D'altra parte i metalli pesanti indipendentemente dalla loro distinzione dalle altre sostanze pericolose, effettuata sulla base del punto 5 dell'allegato, proprio perché possiedono alcune caratteristiche di pericolo quali l'ecotossicità H14, caratteristica di pericolo esclusa da quelle prese in considerazione dall'articolo 1 della Decisione, come tutte le altre sostanze che possiedono questa caratteristica di pericolo sarebbero privi di un valore limite di riferimento e quindi non sarebbe possibile declassificare il rifiuto pericoloso che le contiene a rifiuto non pericoloso, attribuendogli il corrispondente codice “a specchio”.

In relazione a quanto previsto dal punto 6 dell'introduzione all'allegato A della Direttiva Ministeriale, sopra riportato, esso appare difforme da quanto previsto dal corrispondente punto 6 dell'allegato alla Decisione CE, e quindi in contrasto con la normativa comunitaria che invece si ha l'obbligo di recepire.

Infatti quanto riportato nell'ultima parte del punto 6 dell'introduzione all'allegato A della Direttiva del Ministro Ambiente del 9 aprile 2002 che prevede “per i rifiuti aventi le caratteristiche di pericolo H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4” non è ammissibile.

Se questo fosse possibile si giungerebbe infatti al paradosso che un rifiuto, classificato come pericoloso perché ad esempio presenta la caratteristica di pericolo H9, potrebbe essere declassificato invece come non infetto, sulla base delle analisi svolte in relazione a quanto previsto al punto 4 dell'introduzione che nulla hanno a che fare con questa caratteristica di pericolo.

Analoghe considerazioni valgono anche per le altre caratteristiche di pericolo che allo stato, sulla base del punto 6 dell'allegato della Decisione CE, non hanno alcun specifico limite previsto nell'articolo 2 della medesima.

In relazione a quanto contenuto nell'ultima parte del punto 6 dell'introduzione dell'allegato A alla direttiva 9 aprile 2002, dove si precisa che la classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto, si deve evidenziare come la maggior parte dei rifiuti pericolosi, come è logico che sia, hanno il cosiddetto corrispondente "codice a specchio".

In alcuni casi, però, mentre una determinata categoria di rifiuti pericolosi ha un corrispondente e specifico "codice a specchio", ad esempio la categoria di rifiuto pericoloso CER 06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi ha come corrispondente "codice a specchio" una precisa categoria non pericolosa, quale appunto il CER 06 06 03: rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02, in altri casi invece ad una serie di rifiuti pericolosi, o ad una intera sotto sezione di rifiuti pericolosi, fa da "codice a specchio" un solo rifiuto speciale e per giunta aspecifico.

E' questo ad esempio il caso della sotto sezione 06 04 00: rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 00, dove, per le tre categorie di rifiuti pericolosi riportati nella sotto sezione:

- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico (H04, H05, H06, H12, H13, H14);
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio (H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14);
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti (H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14);

il "codice a specchio" corrispondente è di fatto solo la categoria aspecifica CER 06 04 99: rifiuti non specificati altrimenti, cioè un rifiuto contenente metalli non rappresentati però da arsenico, mercurio o da altri metalli pesanti.

**Metodologia per la classificazione di un rifiuto pericoloso sulla base di quanto previsto dalla
Decisione 2001/118/CE**



